



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2024, con il quale il dott. Vito Felice Uricchio è stato nominato, a decorrere dal 1° marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2024, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto, stabilendo, altresì, che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, è definita la struttura di supporto per l’esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario;

**VISTO** il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante “*Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e, in particolare, l’articolo 1, come modificato dall’articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, il quale prevede, tra l’altro, la prorogabilità, fino al 31 dicembre 2025, dell’incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’aumento del contingente di personale che compone la citata struttura di supporto e introduce la facoltà per il citato Commissario straordinario di nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due subcommissari, prevedendo la relativa copertura finanziaria anche per l’anno 2025;

**VISTA** la nota n. 29133 del 6 novembre 2024, successivamente integrata con nota n. 31711 del 29 novembre 2024, con la quale il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, in considerazione della necessità di portare a termine gli interventi già avviati sull’area di Taranto, ha proposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la proroga, fino al 31 dicembre 2025, dell’incarico di Commissario straordinario conferito al dott. Vito Felice Uricchio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2024, la modifica delle modalità di liquidazione della parte variabile del compenso spettante al citato Commissario in considerazione della citata proroga, nonché la definizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario;

**VISTO** il *curriculum vitae* del dott. Vito Felice Uricchio, dirigente tecnologo dell’Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRSA), in *part-time* fino al 28 febbraio 2026, con orario di lavoro pari al 50% di quello stabilito per il tempo pieno;



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTE** le dichiarazioni rese dal dott. Vito Felice Uricchio in ordine alla insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, nonché di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola, nonché ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**RITENUTO** di procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 129 del 2012, come modificato dall'articolo 14, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 60 del 2024, alla proroga, fino al 31 dicembre 2025, del citato incarico commissariale in favore del dott. Vito Felice Uricchio, alla modifica delle modalità di liquidazione della parte variabile del compenso e, al contempo, alla definizione della struttura di supporto al citato Commissario straordinario;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**SULLA PROPOSTA** del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

### **DECRETA**

#### **ART. 1**

*(Proroga dell'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto)*

1. L'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, conferito al dott. Vito Felice Uricchio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2024, è prorogato fino al 31 dicembre 2025.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2024.
3. Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

#### **ART. 2**

*(Modifica dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2024)*

1. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2024 è così sostituito: *“La parte fissa del compenso è liquidata mensilmente. La parte variabile è liquidata annualmente, previa valutazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla base di una relazione elaborata dal medesimo Commissario sulle attività svolte, sullo stato di attuazione degli interventi programmati e sulle criticità eventualmente riscontrate”*.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **ART. 3**

*(Nomina dei subcommissari)*

1. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento del proprio mandato, può nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti.
2. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi.

## **ART. 4**

*(Definizione della struttura di supporto)*

1. Per l'esercizio delle funzioni commissariali è definita la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario.
2. La struttura, di cui al comma 1, è composta da un contingente massimo di personale pari a:
  - dieci unità di livello non dirigenziale;
  - due unità di livello dirigenziale non generale.
3. Il personale di cui al comma 2, appartenente a ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è individuato dal Commissario straordinario sulla base di un organigramma definito per profili e qualifiche professionali.
4. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
5. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuita ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale.
8. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **ART. 5**

*(Trattamento giuridico ed economico della struttura di supporto e dei subcommissari)*

1. Il Commissario straordinario provvede alla definizione dei provvedimenti necessari al collocamento in comando, fuori ruolo, aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, del contingente di personale assegnato alla struttura di supporto commissariale ed eventualmente dei subcommissari.

2. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari si provvede, nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
Alfredo Mantovano